

Cass., civ. sez. I, del 19 dicembre 2018, n. 32851

2.2.3. - Ciò detto, va per completezza rammentato che la giurisprudenza di questa Corte, nella materia in discorso, si è caratterizzata per una progressiva evoluzione:

-) secondo un primo orientamento, su cui appare fondato il provvedimento impugnato, il creditore ha l'onere di produrre nuovamente nella fase di opposizione la documentazione già prodotta nella fase di verifica, non potendo il giudice supplire all'omessa produzione mediante l'acquisizione del fascicolo di tale fase (v. p. es. tra le tante Cass. 16 gennaio 2012, n. 493);

-) successivamente è stato ribadito che il giudizio di opposizione allo stato passivo è regolato dal principio dispositivo, sicché al creditore, la cui domanda ex articolo 93 della legge fallimentare sia stata respinta dal giudice delegato, è fatto onere di produrre nuovamente, dinanzi al Tribunale, nel corrispondente procedimento ex articolo 99 della stessa legge, la documentazione già depositata in sede di verifica del passivo, che non può essere acquisita ex officio, ma si è precisato che, qualora l'opponente abbia tempestivamente indicato in ricorso la documentazione di cui intende avvalersi, facendo riferimento per relationem a quanto già prodotto davanti al giudice delegato con formula non di stile, tale da non lasciare dubbi sull'identità degli atti su cui vuole fondare l'opposizione, e ne abbia contestualmente formulato istanza di acquisizione, non è ravvisabile alcuna sua negligente inerzia idonea a giustificare il rigetto del ricorso per inosservanza dell'onere della prova, potendo quell'istanza essere interpretata come autorizzazione al ritiro della documentazione ex articolo 90 della legge fallimentare, applicabile in virtù della sua portata generale anche al procedimento di opposizione allo stato passivo (Cass. 14 luglio 2014, n. 16101; Cass. 21 dicembre 2016, n. 26639);

-) ancor più di recente l'indirizzo si è radicalmente modificato ed è stato affermato che l'articolo 99, comma 2, n. 4, della legge fallimentare, che, nel delineare il concreto perimetro dell'effetto decadenziale, opera un preciso riferimento alla «indicazione specifica», ad opera del creditore, «dei documenti prodotti», l'ungi dal prevedere un onere per il ricorrente di produrre i documenti unitamente al deposito del ricorso, fa semplicemente riferimento alla necessità di elencare, nell'atto introduttivo del giudizio di opposizione, i documenti già dimessi e versati agli atti del processo, per cui, se un effetto preclusivo può ricavarsi dall'esame del dato normativa, esso va riferito non già alla necessità di ridepositare il materiale preconstituito e già prodotto ma, semmai, all'impossibilità per il creditore di avvalersi, successivamente al deposito del ricorso in opposizione, di documenti nuovi, differenti sia da quelli utilizzati in sede di verifica innanzi al giudice delegato sia da quelli prodotti per la prima volta al momento dell'opposizione (Cass. 18 maggio 2017, n. 12548);

-) a suffragio di tale affermazione, e della conseguente esclusione di un'effetto decadenziale determinato dalla mancata ri-produzione della documentazione già depositata nella fase di verifica, dovendo il ricorrente in opposizione limitarsi a valorizzare specificamente, nel quadro del ricorso introduttivo, quelli che, tra i documenti già prodotti, appaiono maggiormente idonei a sostenere la propria prospettazione, sicché, soddisfatta dall'opponente la condizione prescritta dalla norma circa la specifica indicazione dei documenti prodotti, il Tribunale in sede di opposizione è tenuto ad acquisire i documenti in questione, si è tratto argomento dalla ricostruzione operata dalle Sezioni Unite di questa Corte in tema di acquisizione del fascicolo monitorio nella fase di opposizione a decreto ingiuntivo e dell'affermazione del «principio di non dispersione della prova» (Cass., Sez. Un., 10 luglio 2015, n. 14475).

Orbene, pur condividendosi il più recente indirizzo formatosi nella materia, è da osservare che, avve pure la sua applicazione fosse stata invocata, ciò non avrebbe impedito la conferma del decreto impugnato, avendo il giudice di merito, come si è visto, preso atto della mancanza del «fascicolo della fase di verifica, benché l'opponente lo indichi quale documento n. 42 tra i documenti allegati al presente ricorso; onde non è dato sapere se nella fase di verifica era stata depositata documentazione rilevante al fine»: sicché il giudice di merito ha tra l'altro in tal modo posto l'accento anche sulla circostanza che l'opponente non aveva provveduto all'indicazione specifica dei documenti prodotti, avendo identificato come documento n. 42 l'intero fascicolo della fase di verifica, senza menzionare quale fosse il suo contenuto